



# COMUNE DI LORETO APRUTINO

## Provincia di Pescara

### ACCONTO IMU 2015

Il **16 GIUNGO 2015** scade il termine per il **PAGAMENTO DELLA 1° RATA IMU 2015**

### PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO si applicano le aliquote 2014:

- **Aliquota 4,5** per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  
**Detrazione** applicabile euro 200,00 (DUECENTO/00)
- **Aliquota 10,60** per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014.

**(N.B.: IL SALDO IMU verrà determinato a seguito dell'approvazione del Bilancio 2015)**

**NON E' DOVUTO IL PAGAMENTO DELL'IMU** per le seguenti categorie di immobili:

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7)**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- b) **UNITA' IMMOBILIARE** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- c) **UN UNICO IMMOBILE** posseduto da i cittadini non residenti, iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non sia locato o concesso in comodato (D.L.47/2014 convertito e modificato dalla L. 23/05/2014 n.80);
- d) **CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE**, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) **UNITA' IMMOBILIARI** assegnate dalle **COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA** ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;
- f) **FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- g) **UN UNICO IMMOBILE** posseduto e non concesso in locazione dal **personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente delle **Forze di Polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo Nazionale dei VVFF** e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- h) **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui al comma 8 dell'art.13 del Decreto Legge n.201/2011 convertito, dalla Legge 22 dicembre 2001, n.214 e successive modificazioni, **posseduti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola**;
- i) **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **IMU TERRENI AGRICOLI:**

Secondo il DL n.4 del 24/01/2015 convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2015 n.34, dall'anno in corso, 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica:

- Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat;
- Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat.

Pertanto per i **terreni agricoli** ubicati nel ns Comune **posseduti e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola, ai sensi del DL n.04/2015 convertito con modif. in Legge n.34/2015**, non esenti in base all'attuale classificazione dei comuni montani (ISTAT) ma che appartengono a comuni montani o parzialmente montani (nelle aree parzialmente delimitate) secondo l'elenco presente nella circolare n.9 del 1993 è prevista una **detrazione di 200 euro**, che si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione di cui alla circolare n.9/1993 del Ministero delle Finanze.